



ORIGINALE

COMUNE DI CALUSO

Citta' Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 DEL 27-12-2021

OGGETTO :

Ricognizione periodica delle partecipazioni dell'Ente Locale, con riferimento alla situazione al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 26 co. 11, del D. Lgs. 175/2016.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventisette**, del mese di **dicembre**, alle ore **18:30**, nella sala delle riunioni.

Convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Pr./As.
Maria Rosa CENA	Presente
Luca CHIARO	Presente
Bruna BRETTI	Presente
Lorenzo BIANCO	Assente
Giuliana PATERLINI	Presente
Roberto PODIO	Presente
Ferdinando GIULIANO	Presente
Dario ACTIS FOGLIZZO	Presente
Giovanni TUNINETTI	Presente
Davide MOTTO	Assente
Gianna SCAPINO	Presente
Piero Giorgio DE LA PIERRE	Presente
Gioacchino TEMPERINO	Presente

Presenti: 11

Assenti: 2

La Signora **Maria Rosa CENA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Ezio IVALDI**.

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente Locale, con riferimento alla situazione al **31 dicembre 2020**, ai sensi dell'art. 26, comma 11, del D.Lgs. 175/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore competente

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio comunale del 26/09/2017 nr. 46 l'ente ha adottato il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipate previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"(TUSP), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017 nr. 100 (Decreto correttivo); –verificando che tutte le partecipazioni possedute avevano i requisiti per essere mantenute senza interventi di razionalizzazione;

DATO ATTO che l'art. 20 c. 1 del citato TUSP recita . *“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”*.

ATTESO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni:

1) non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

2) possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U. ossia:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. –che prevede l'inserimento in un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione delle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.S.P.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 comma 7 D.Lgs 175/2016 ai fini della prima applicazione del criterio in esame si considerano i risultati dei primi cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO, inoltre, che è fatta salva la possibilità di mantenere le partecipazioni

1. In società che producono servizi economici d'interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e s.m.i. anche fuori dell'ambito territoriale del comune di Caluso e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti dell'art. 16 del TUSP;
2. in società che, alla data di entrata in vigore del TUSP, siano già state costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del DLgs 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni dei capitali privati (comma 1) e soddisfano i requisiti dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del proprio fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3) possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto a detto limite anche a finalità diverse a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTE le linee guida emanate dal MEF;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente, con particolare riguardo, all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

RILEVATO che il Comune di Caluso possiede partecipazioni nelle seguenti Società:

- SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI s.p.a. siglata anche SCS con partecipazione del 6,75% Capitale Sociale i.v. Euro 909.464,64 e sede in IVREA (TO) Via Novara, 31/A – P.I./C.F./N.I. 06830230014 del Registro delle Imprese di Torino - R.E.A. 815749
- SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO siglabile SMAT Sede legale: Corso XI Febbraio n. 14 – 10152 Torino Capitale sociale nominale € 345.533.761,65 C.F.-P.I.V.A. e Registro delle Imprese di Torino: 07937540016 con partecipazione 0,00013%(corrispondente a nr. 7 azioni valore nominale euro 451,85;
- TURISMO TORINO E PROVINCIA P. Iva/Cod.Fisc: 07401840017 - REA di Torino: 890093 con sede in Torino – Via Maria Vittoria 19, Capitale sociale euro 835.000 interamente versato con partecipazione dello 0,18% corrispondente a nr. 3 quote per nominali euro 1.500;

VISTO l'art. 26 c. 5 del TUSP che recita “5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.”

PRESO ATTO della nota 72303 del 17/11/2020 della SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO acclarata al prot. Nr. 13962 del 17/11 dove afferma di essere esclusa dalla revisione ai sensi dell'art. 26 c. 5 del DLGS 175/2016 (TUSP) in quanto entro il 30 Giugno 2016 aveva compiuto atti volti alla quotazione in mercati regolamentati di strumenti finanziari diversi dalle azioni, procedimento concluso entro il 13/04/2017 pertanto si ritiene legittima l'esclusione dalla

ricognizione;

RILEVATO che la società consortile Turismo Torino srl non possiede più alcuna partecipazione avendo ceduto la propria quota in "Torino Sight Seeing srl" pari al 9% del capitale sociale pari ad euro 100.000 corrispondente ad una partecipazione indiretta del Comune di Caluso dello 0,0162%;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni dirette possedute evidenzia che sono riconducibili all'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP mentre le eventuali partecipazioni indirette derivano da decisioni sulle quali, per l'esiguità della partecipazione, non è possibile influire;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, nella documentazione allegata che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U., occorre individuare le partecipazioni eventualmente da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VISTA la documentazione allegata che comprende le schede con i dati analitici, i prospetti redatti secondo il formato reso disponibile dal MEF e dalla Corte dei Conti nonché la relazione tecnica adottata in occasione della precedente revisione straordinaria da trasmettere alla Corte dei conti e richiamare integralmente il contenuto;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono partecipazioni da alienare;

RICHIAMATI

il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con atto del Sindaco approvato con CC nr. 11 del 23/04/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti approvato con atto di Consiglio nr. 11 del 12/04/2016,

il provvedimento di revisione straordinaria approvato con atto CC del 26/09/2017 del quale costituiva aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.

la delibera CC 81 del 19/12/2018 ricognitiva della situazione partecipate al 31/12/2017;

la delibera CC 58 del 28/11/2019 ricognitiva della situazione partecipate al 31/12/2018;

la delibera CC 53 del 30/11/2020 ricognitiva della situazione partecipate al 31/12/2019;

ATTESO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Settore Contabilità e Finanze;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1) di approvare la relazione tecnica, le schede con i dati ed i prospetti da trasmettere al MEF ed alla Corte dei Conti;

2) di dare atto che sussistono le condizioni per il mantenimento delle seguenti partecipazioni senza ulteriori interventi:

A) SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI s.p.a. siglata anche SCS con partecipazione del 6,75% Capitale Sociale i.v. Euro 909.464,64 e sede in IVREA (TO) Via Novara, 31/A – P.I./C.F./N.I. 06830230014 del Registro delle Imprese di Torino - R.E.A. 8157492);

B) SOCIETA' CONSORTILE "TURISMO TORINO E PROVINCIA s.c.r.l." Sede legale in Via Maria Vittoria, 19 – Torino da versare - P.Iva/Cod.Fisc: 07401840017 - REA di Torino: 890093 – (Capitale sociale di € 835.000 dopo la trasformazione) posseduto dal Comune per 3 quote per complessivi euro 1.500 ;

3) di dare atto che SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO siglabile SMAT Sede legale: Corso XI Febbraio n. 14 – 10152 Torino Capitale sociale nominale € 345.533.761,65 C.F.-P.I.V.A. e Registro delle Imprese di Torino: 07937540016 con partecipazione 0,00013%(corrispondente a nr. 7 azioni valore nominale euro 451,85) **e' esclusa dal perimetro ricognitivo** ai sensi dell'art 26 c 5 del TUSP avendo adottato entro la data del 30/06/2016 atti volti all'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

4) che per le eventuali partecipazioni indirette, comunque, l'ente, data l'esiguita' della quota direttamente posseduta, non sarebbe' in grado d'influenzare le scelte sul mantenimento;

5) di dare atto che non esistono partecipazioni da alienare;

6) di dare atto che non esistono partecipazioni alle quali siano applicabili provvedimenti di razionalizzazione, aggregazione o di liquidazione e, in generale, che le partecipazioni oggetto di ricognizione non richiedono alcun ulteriore intervento;

7) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

8) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri dal Responsabile di Settore:

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e di regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONTABILITA' E FINANZE
Danilo BERTOLDI

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Maria Rosa CENA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ezio IVALDI

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all' albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e con decorrenza dal

11-02-2022 ai sensi dell'art. 124 co. 1 T.U.E.L..

Caluso Li 11-02-2022

Il Messo Comunale

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 22-02-2022

Per la scadenza del termine di 10 giorni dopo la pubblicazione

Caluso li 22-02-2022

Il Responsabile Settore Amministrativo

COMUNE DI CALUSO
Città Metropolitana di Torino
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
AI SENSI DELL' ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016
ANNO 2020

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indicava i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Con il D.Lgs n. 175 del 16 agosto 2016 - Testo unico delle società partecipate il legislatore ha cercato di dare un assetto organico al settore delle partecipazioni pubbliche in soggetti costituiti in forma societaria .

L'art. 4 del citato decreto ha rivisto e stabilito nuovi limiti, in particolare ha precisato i tipi di società che possono essere partecipate da enti pubblici (art. 3), le finalità perseguibili (art. 4) ed oneri di motivazione analitica per la costituzione e l'acquisto di partecipazioni dirette ed indirette anche attraverso aumento di capitale.

L'ente ha adottato il piano operativo di razionalizzazione previsto dall'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con atto del Sindaco approvato con CC nr 11 del 23/04/2015, ha rendicontato i risultati dallo stesso ottenuti con relazione approvata con atto di Consiglio nr. 11 del 12/04/2016 e aggiornato lo stesso piano con l'atto ricognitivo straordinario previsto dall'art.24, c.2, T.U approvato con deliberazione CC nr. 46 del 26/09/2017.

L'esito della ricognizione, con esito negativo per assenza di partecipazioni da cedere, è stato comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

L'art. 20 dello stesso decreto 175/2016 ha previsto che le Amministrazioni pubbliche effettuino, annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

I predetti provvedimenti di ricognizione e di riassetto sono adottati entro il 31 Dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 nonché inviati alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

L'art. 20 c. 7 prevede che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti oltre all'applicazione dell'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147¹.

Il Comune di Caluso ha approvato:

- 1) la razionalizzazione periodica per l'anno 2017 con delibera CC 57 del 01/10/2018 integrata dalla deliberazione 81 del 19/12/2018 per la sopravvenuta normativa del MEF che ha

¹ Comma 568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere: a) allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi; b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi

approvato il format delle schede da allegare al provvedimento di razionalizzazione con esito negativo per assenza di partecipazioni da cedere:

- 2) la revisione periodica per l'anno 2018 con deliberazione CC 58 del 28/11/2019 corretta per errore materiale con deliberazione Cc 13 del 02/03/2020;
- 3) la revisione periodica per l'anno 2019 approvata con deliberazione CC 53 del 30/11/2020

SOCIETA' PARTECIPATE

Società Canavesana Servizi s.p.a (SCS)

Via Novara 31/A- 10015 IVREA(TO)

P.I./C.F./N.I. 06830230014 del Registro delle Imprese di Torino – R.E.A. 815749

Capitale sociale i.v. Euro 909.464,64

La quota posseduta dal Comune di Caluso è del 6,75 per cento corrispondente a 180.450 azioni ordinarie euro 61.353,00 (valore nominale di ciascuna azione 0,34 euro).

La S.C.S realizza nel territorio dei Comuni aderenti.

- la raccolta differenziata dei rifiuti;
- la raccolta dei rifiuti indifferenziati
- il recupero e/o lo smaltimento di tutti i rifiuti, negli impianti attualmente destinatari e nei futuri impianti previsti per attuare il sistema integrato di smaltimento rifiuti;
- l'espletamento dei servizi di igiene del suolo e di altri servizi di igiene ambientale, sinergici con le precedenti attività.

La S.C.S svolge un'attività finalizzata ad:

- attuare la riduzione dello smaltimento finale di rifiuti attraverso il reimpiego ed il riciclaggio;
- attuare forme di recupero per ottenere materie prime ed energia dai rifiuti;
- effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- attuare la valorizzazione di tutte le frazioni recuperabili dai rifiuti, compatibilmente ai limiti e vincoli di ordine tecnico, economico ed ambientale;
- potenziare le attività di riduzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti;
- inviare allo smaltimento, in impianti idonei realizzati impiegando le migliori tecnologie esistenti, una frazione sempre minore di rifiuti al fine di realizzare l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani nell'ambito di pianificazione territoriale e ridurre la movimentazione dei rifiuti;
- utilizzare le tecnologie più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

La Società Canavesana servizi è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni istituzionali ossia il servizio d'igiene urbana.

E' una società a capitale interamente pubblico, partecipata solo da enti locali, e, diversamente dalle società puramente commerciali non persegue, in via principale, uno scopo di lucro tanto più, se si considera che svolge un fondamentale servizio d'igiene urbana, assolutamente indispensabile e funzionale al perseguimento dei fini istituzionali degli enti affidanti.

L'affidamento di un ambito sovracomunale, ad un unico gestore anche se pubblico, va nella direzione di promuovere ed incentivare politiche di aggregazione in ambiti pluricomunali atte a superare le tradizionali frammentazioni ed a realizzare idonee economie di scala.

Il mantenimento della partecipazione è coerente con la scelta della gestione del servizio d'igiene ambientale mediante un soggetto controllato interamente da soggetti pubblici, complementare alla partecipazione al consorzio obbligatorio di bacino e funzionale al controllo delle scelte manageriali e strategiche nella gestione del servizio. La società negli ultimi 5 esercizi, non ha rilevato perdite di bilancio e la media triennale del

fatturato degli anni, quale che sia il triennio di riferimento (2016/2018 o 2017/2019) sia o meno comprensivo dei contributi in conto esercizio, e' superiore al milione di euro.

La partecipazione è funzionale all'esercizio dei poteri di verifica ed alle opportunità informative derivanti dalla qualità di socio nonche' al soddisfacimento delle condizioni per l'in house providing.

Al fine di valorizzare pienamente la partecipazione dei soci, ancorche' singolarmente minoritarie, lo statuto prevede l'istituzione del " Comitato per il controllo analogo congiunto", organo preposto a verificare che la societa' operi coerentemente agli indirizzi operativi e gestionali impartiti congiuntamente ed agisca in conformita' ai principi ed ai presupposti dell'in-house providing.

La clausola statutaria e' conforme agli indirizzi espressi dalla Corte dei Conti sulla necessita'di formalizzare il coordinamento fra i soci pubblici in enti con partecipazione pubblica totale o maggioritaria poiche' ciascun ente e' tenuto ad assumere *"le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere"* (Corte dei conti, Sez. reg. Emilia Romagna, Del. n. 61/2018/VSGO; n. 36/2018/VSGO).

La società non possiede partecipazioni.

Conclusioni

Non si riscontrano alla società in esame le fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. Che comporterebbero obbligo di cessione:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Si conferma l'intenzione dell'amministrazione, di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune. Non si ritiene necessaria l'inclusione in un piano di riassetto.

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Sede legale: Via Maria Vittoria 19, 10123 Torino, Italia

P.Iva/ Cod.Fis: 07401840017 - REA di Torino: 890093

Capitale sociale di € 835.000 (Fondo consortile precedente la trasformazione euro 1.169.000)

Il Capitale sociale suddiviso in 1670 quote e il Comune di Caluso possiede nr. 3 quote per un importo di euro 1.500 corrispondente allo 0,18% del totale, Non esiste un socio con maggioranza assoluta tuttavia gli enti maggiori posseggono, complessivamente, 1170 quote totali ossia la maggioranza assoluta:

Comune di Torino	480
Citta' Metropolitana di Torino	320
Regione Piemonte	320
C.C.I.A.A.	50

I comuni partecipano, complessivamente per 443 quote, le categorie di operatori interessate per 27 quote, i soggetti privati per 30.

In base all'art. 11 dello Statuto I soci sono tenuti a versare entro il 30 giugno di ogni anno, un contributo ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. - sulla base del bilancio di previsione e relativo piano di azioni approvati dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dai soci pubblici – in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

I contributi di cui al comma 1 sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio precedente sulla base della previsione del budget e non possono superare l'ammontare del valore nominale della quota consortile posseduta da ciascun socio moltiplicato per due.

L'ente "*Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.*" è il Convention & Visitors Bureau della città di Torino e del suo territorio provinciale. Nato dalla fusione fra ATL1 "Turismo Torino", ATL2 "Montagnedoc" e ATL3 "Canavese e Valli di Lanzo nel 2007 e dall'incorporazione di Torino Convention Bureau nel 2010, è l'organismo preposto alla promozione della provincia di Torino, quale destinazione di turismo leisure, sportivo, naturalistico, culturale, viaggi individuali e di gruppo, congressi, convention, viaggi incentive e turismo d'affari.

L'attività si concretizza da un lato nella comunicazione, con lo sviluppo e la realizzazione di materiali informativi di promozione e accoglienza, che presentano in modo integrato e attraente il prodotto "Torino e provincia" secondo le esigenze e i trend del mercato in Italia e all'estero; dall'altro nella promozione sia verso la stampa nazionale e internazionale e gli operatori professionali del segmento leisure e MICE (meeting, incentive, conventions and exhibitions/events), sia verso il cliente finale, sempre più interlocutore diretto; dall'altro, ancora, nell'accoglienza dei turisti attraverso gli Uffici del turismo e infine nella presentazione di candidature per l'acquisizione di grandi congressi.

I piccoli comuni italiani sono una realtà positiva nel panorama turistico nazionale che dimostra capacità di tenuta e di attrazione rispetto ad altri settori dell'offerta turistica anche nel recente periodo di crisi. I piccoli comuni sono, insieme ai parchi le realtà che più di altre riescono ad intercettare quella nuova domanda turistica sempre più attenta alla qualità dell'offerta culturale, territoriale ed ambientale. Al fine di consentire alle persone che vogliono investire il proprio tempo libero per conoscere luoghi e culture facendo esperienza allo stesso tempo aggreganti, autentiche e formative bisogna saper offrire nuove chiavi di lettura, di interpretazione e di fruizione dello straordinario patrimonio storico, culturale, ambientale, naturale ed enogastronomico dei piccoli comuni. Un singolo ente di piccole dimensioni per diffondere la propria offerta turistica e far conoscere il proprio patrimonio storico, artistico, culturale ed enogastronomico deve necessariamente essere inserito in un contesto più ampio anche per cogliere le opportunità di contributi nazionali, regionali o comunitari.

La società possedeva una partecipazione minoritaria pari al 9% in "City Sightseeing Torino Srl p.i.09725480017 con sede legale in Via Maria Vittoria, 19 Torino società che si occupa di trasporto e noleggio di autovetture con finalità turistiche e la restante parte del capitale è posseduta da CITY SIGHTSEEING ITALY con Sede Legale Via il Prato, 71 - 50123 Firenze .Cod.Fis. & P. IVA 05272360487.

Dal 11/11/2019 il capitale di "City Sightseeing Torino Srl" risulta posseduto al 100% da CITY SIGHTSEEING ITALY.

Conclusioni

Non si riscontrano alla società in esame le fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Si conferma l'intenzione dell'amministrazione, di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune.

Al fine di fornire un quadro completo ed esaustivo di seguito si elencano le partecipate della società SMAT, quindi indirettamente partecipate dal comune di Caluso;

Si segnala che il Comune di Caluso, data l'esiguità della partecipazione nella società TURISMO TORINO srl, non è in grado d'influire autonomamente sulle scelte di gestione e d'investimento, specie in partecipazioni in altre imprese ne' sono previste clausole statutarie o patti parasociali con specifico oggetto: a tal proposito si richiama la FAQ 14 del MEF che precisava espressamente come oggetto della ricognizione fossero le partecipazioni indirette possedute tramite una "controllata".

Si conferma l'intenzione dell'amministrazione, di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società Turismo Torino srl in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune. Non si ritiene necessaria l'inclusione in un piano di riassetto.

In conclusione, per nessuna delle partecipazioni dirette si rende necessario l'adozione di un piano di riassetto o razionalizzazione mentre per le partecipazioni indirette l'ente è impegnato a vigilare entro i ristretti limiti consentiti dallo status di socio di minoranza dell'azionista.

SOCIETA' ESCLUSE DALLA RICOGNIZIONE

Società SMAT -SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO

Sede legale: Corso X1 Febbraio nr. 14 – 10152 Torino

Capitale Sociale nominale Euro 345.533.761,65

CF.P.IVA e Registro delle imprese di Torino: 07937540016

Il comune di Caluso possiede nr. 7 Azioni ordinarie per un valore nominale di euro 451,85 (Capitale sociale di euro 345.533.761,65) corrispondente ad una quota dello 0,00013% società' nata il 1° aprile 2001, dal conferimento dell'Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A. e dell'Azienda Po Sangone assumendo la denominazione di Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT).

La società SMAT è esclusa dalla ricognizione perché, ai sensi dell'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 175/2016 ha adottato entro la data del 30 Giugno 2016 atti volti all'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati e il procedimento di quotazione si è conclusa il 13/04/2017, comunque, a titolo informativo si forniscono alcuni dati sulla società'.

La SMAT dal 1° luglio 2008, e sino al 31 dicembre 2033, ha assunto la qualità di Gestore Unico d'Ambito del Servizio Idrico Integrato anche per i territori dei Comuni sinora serviti da precedenti gestori.

Il Gruppo SMAT attualmente gestisce le fonti d'approvvigionamento idrico, gli impianti di potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile, le reti di raccolta, depurazione e riuso dei reflui urbani, per un bacino d'utenza che ha raggiunto 292 Comuni e oltre 2 milioni di abitanti serviti.

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - SMAT S.p.A. è un'Azienda a totale partecipazione pubblica e gestisce il Servizio Idrico Integrato a favore di 292 Comuni dell'Area Metropolitana Torinese per una popolazione di oltre 2,2 milioni di abitanti serviti.

In particolare, SMAT gestisce:

- fonti diversificate di approvvigionamento idrico;
- reti di adduzione, impianti di potabilizzazione, serbatoi e reti di distribuzione di acque potabili;
- reti di raccolta di acque reflue, stazioni di sollevamento, impianti di depurazione e di riuso delle acque trattate;
- impianti di cogenerazione e recuperi energetici.

L'Azienda garantisce sempre la qualità e la continuità del servizio in tutto il territorio servito, anche in caso

di emergenza, ed assicura la costante salvaguardia delle risorse idriche e dell'ambiente, grazie ad un sistema produttivo e gestionale fra i più avanzati e moderni in Europa.

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO SMAT

(dati tratti dal seguente link: <https://www.sinatorino.it/wp-content/uploads/2021/07/Composizione-del-Gruppo-SMAT.pdf>)

Capogruppo SMA Torino S.p.A.

Il Capitale Sociale al termine dell'esercizio 2020 risulta pari a € 345.533.761,65, interamente versato e iscritto nel Registro delle Imprese di Torino ai sensi di legge, ed è rappresentato da n. 5.352.963 azioni ordinarie del valore nominale unitario di € 64,55.

Dal libro Soci, aggiornato alla data di bilancio, la Città di Torino risulta detenere direttamente n. 3.231.679 azioni, ed indi rettamente, per il tramite della controllata Finanziaria Città di Torino Holding S.r.l. n. 169.331 azioni, complessivamente pari al 63,53% del Capitale Sociale.

Risultano n. 492.965 azioni proprie (pari al 9,21% del Capitale Sociale) possedute dalla Capogruppo medesima che ha acquistato ai sensi dell'art. 2357 c.c..

Le restanti n. 1.458.988 azioni (rappresentative del 27,26% del Capitale Sociale pari ad euro 94.177.675,40) sono distribuite fra altri 289 Soci di cui n. 287 Comuni.

Azioni proprie e partecipazioni in società controllanti

Alla data del 31.12.2020 il numero di azioni proprie detenute dalla Capogruppo SMAT S.p.A. è pari a n. 492.965 azioni (rappresentative del 9,21% del Capitale Sociale per un valore complessivo di euro 32.993.340,40) e corrispondono alla relativa riserva negativa di Patrimonio Netto.

Le riserve disponibili del bilancio 2020, a seguito delle operazioni di acquisto azioni proprie degli anni precedenti, sono quasi completamente esaurite.

All'interno del Gruppo SMAT le società controllate non possiedono partecipazioni nella società controllante.

Società controllate e collegate comprese nell'area di consolidamento

SOCIETÀ CONTROLLATE:

- RISORSE IDRICHE S.p.A. di Torino

Al 31.12.2020 il Capitale Sociale pari ad euro 412.768,72 è detenuto al 91,62% dalla Capogruppo e per la restante parte da Società di servizi e Società di progettazione operanti a livello locale.

L'esercizio 2020 ha chiuso con un Risultato Operativo pari ad euro 20.533 ed un Risultato Netto pari ad euro 17.714.

- AIDA AMBIENTE S.r.l. di Pianezza

In data 1.08.2008 la Capogruppo ha sottoscritto il 51% del Capitale Sociale, corrispondente ad euro 100.000, della Società AIDA Ambiente S.r.l., costituita in pari data, essendo stata la restante parte sottoscritta dall'Azienda Intercomunale Difesa Ambiente A.I.D.A. di Pianezza.

L'evoluzione gestionale della controllata ha concretizzato nell'esercizio 2020 un risultato operativo pari a euro 71.319 ed un Risultato Netto positivo pari ad euro 53.827

SOCIETÀ SOGGETTE A CONTROLLO PARITETICO CONGIUNTO (COLLEGATE):

- SAP S.p.A. di Torino

La Società Acque Potabili S.p.A. è collegata alla SMAT con una partecipazione paritetica ad IRETI S.p.A. del 44,924%, ossedendo n. 3.429.125 azioni del valore nominale di 1,00 euro,

L'Assemblea Ordinaria dei soci di SAP S.p.A. del 29 aprile 2021 ha approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2020 che

chiude con un risultato negativo pari a 3.042 migliaia di euro. Il Patrimonio Netto raggiunge a fine 2020 un valore pari a 17.380 migliaia di euro (criteri IAS/IFRS), contro un Patrimonio Netto Consolidato al 31.12.2019 di 22.053 migliaia di euro.

- APS S.p.A. in Liquidazione (ora in Fallimento) di Palermo

La Società Acque Potabili Siciliane S.p.A. (APS) fu costituita in data 27.02.2007 con Capitale Sociale iniziale di euro 5.000.000, ed è partecipata per il 9,83% pariteticamente dalla SMAT S.p.A. e dalla Mediterranea delle Acque S.p.A..

La medesima società è stata costituita a seguito della aggiudicazione della gara esperita per l'affidamento del Servizio

Idrico Integrato nel territorio dei n. 81 Comuni della Provincia di Palermo (il Comune di Palermo escluso) da parte

dell'ATO 1 di Palermo.

Arbitrato

In data 25.06.2015 è stata conclusa un'articolata procedura arbitrale iniziata in data 7 gennaio 2010 con la presentazione da parte di APS e dei soci azionisti della domanda di arbitrato intesa a:

- accertare che AATO 1 Palermo si è resa gravemente inadempiente in danno al concessionario APS;
- condannare AATO 1 Palermo all'esatto adempimento della Convenzione con il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della concessione;
- condannare AATO 1 Palermo al risarcimento del danno comunque sofferto da APS in conseguenza degli inadempimenti accertati e dichiarati.

In data 25 giugno 2015 è stato depositato il Lodo finale dell'arbitrato tra Acque Potabili Siciliane in fallimento, Acque Potabili S.p.A. e AATO 1 Palermo.

Il Lodo riconosce a favore di Acque Potabili Siciliane in fallimento e contro l'ATO, le seguenti poste:

- euro 18.349.342,00 a titolo di indennità di riscatto;
- euro 21.195.041,00 minori ricavi per mancato incasso quota riversamento da AMAP;
- euro 5.923.000,00 minori ricavi per minori volumi idrici fatturati e diverse tariffe applicate;
- euro 3.212.037,00 maggiori costi di acqua all'ingrosso;
- euro 773.000,00 minori ricavi per morosità.

Inoltre vengono riconosciute anche alcune delle poste di danno emergente facenti capo ai soci, con la precisazione che essi potranno farle valere nei confronti di Acque Potabili Siciliane in fallimento, anche tramite insinuazione nel passivo, e cioè:

- euro 6.600.681,00 per i soci progettisti;
- euro 1.350.685,00 per i soci gestori (di cui euro 359.548 per SMAT S.p.A.) in relazione al progetto conoscenza.

Tutte le poste di danno invece avanzate dall'ATO (che erano complessivamente pari a euro 200.000.000,00) sono state respinte e l'unica posta di danno riconosciuta è quella relativa al canone di cui alla Convenzione di gestione, per complessivi euro 23.815.000,00. Pertanto il Lodo definitivo riporta in danno all'ATO un importo netto di euro 33.588.786.

Con data 9 febbraio 2016 è stato notificato dall'AATO 1 Palermo l'atto di citazione in appello con richiesta di pronunzia di nullità, previa sospensione dell'efficacia, del Secondo Lodo non Definitivo del 29 ottobre 2012, del Terzo Lodo non Definitivo del 24 febbraio 2015 e del Lodo Definitivo del 25 giugno 2015, pronunciati in esito all'arbitrato di cui sopra.

Con Ordinanza depositata in data 28.07.2016, la Corte d'Appello di Palermo ha disposto la sospensione dell'efficacia del lodo definitivo del 25.06.2015 a condizione che l'AATO 1 Palermo fornisca idonea garanzia sotto forma di polizza fidejussoria. La Corte d'Appello ha altresì disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.11.2018.

All'udienza del 7 novembre 2018 tutte le parti hanno proceduto a precisare le rispettive conclusioni.

Conseguentemente la Corte ha assegnato termini per le difese finali che tutte le parti hanno redatto e depositato.

Con sentenza depositata l'8 gennaio 2021, la Corte d'Appello di Palermo – Sezione Prima Civile - ha confermato i lodi non definitivi del 2012 e del 2015 nonché il lodo definitivo del 25.06.2015 emessi dal Collegio Arbitrale, con condanna dell'AATO 1 Palermo al pagamento delle spese di lite.

Con riferimento alla situazione su esposta la partecipazione in Acque Potabili Siciliane S.p.A., sino al 28.10.2013 in Amministrazione Straordinaria, ora in Fallimento, era stata oggetto, già in esercizi precedenti, di completa svalutazione. SMAT S.p.A. ha inoltre operato, già nell'esercizio 2010, un apposito accantonamento a Fondo rischi per potenziale passività di 650 migliaia di euro e nel bilancio chiuso al 31.12.2013 aveva provveduto alla radiazione integrale di tutti i crediti maturati sino al termine del periodo di Amministrazione Straordinaria (28.10.2013).

- SII S.p.A. di Vercelli

Partecipazione al 19,99% in Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. di Vercelli (Capitale Sociale 131 migliaia di euro – costo e valore contabile 1.300.102 euro). La Società risulta inoltre partecipata da Comuni dell'Ambito 2 Vercellese e, avendo per oggetto la gestione del servizio idrico nel territorio dei Comuni soci, presenta notevoli potenzialità di sinergia con altre realtà imprenditoriali locali in vista dell'affidamento della gestione del SII dell'Ambito medesimo.

- NOS S.p.A. di Torino

Partecipazione al 10% in Nord Ovest Servizi S.p.A. di Torino (Capitale Sociale 7.800 migliaia di euro – costo e valore contabile 1.750.000 euro). La Società risulta inoltre partecipata da Iren Acqua Gas S.p.A. di Genova, e da altri operatori pubblici e privati. La “Nord Ovest Servizi S.p.A.” gestisce la partecipazione del 45% detenuta nella “Asti Servizi Pubblici S.p.A.”, acquisita a seguito di gara ad evidenza pubblica dall'associazione temporanea di imprese costituita dagli stessi soci di Nord Ovest Servizi.

- Mondo Acqua S.p.A. di Mondovì

Partecipazione al 4,92% in Mondo Acqua S.p.A. di Mondovì (Capitale Sociale 1.100 migliaia di euro – costo e valore contabile 18.204 euro) Società a maggioranza di capitale pubblico locale, detenuto dai Comuni di Mondovì, Briglia, Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì e Vicoforte. La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico nel territorio dei Comuni Soci.

- Environment Park S.p.A. di Torino

Partecipazione al 3,38% in Environment Park S.p.A. di Torino (Capitale Sociale 11.407 migliaia di euro – costo 463.565 e valore contabile 385.440 euro). La Società risulta inoltre partecipata da Enti pubblici e da Società di servizi e finanziarie a valenza locale e ha per oggetto la gestione del parco tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile.

- Galatea S.c.a.r.l. di Alessandria

Partecipazione allo 0,50% in Galatea S.c.a.r.l. Società cooperativa di Alessandria (Capitale Sociale 10 migliaia di euro – costo e valore contabile 51 euro) in corso di dismissione, avente per oggetto la costruzione e conduzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di S. Stefano Belbo.

- Utility Alliance del Piemonte

Partecipazione al 7,14% in Utility Alliance del Piemonte con sede in Torino (Fondo patrimoniale di euro 70.000 alla data di bilancio – costo e valore contabile 5.000 euro). Tale rete di imprese tutte pubbliche con affidamento in-house è stata costituita con Rogito Notarile del 19.07.2016 tra n. 11 società idriche piemontesi che hanno sottoscritto apposito “contratto di rete” finalizzato all'accrescimento della capacità competitiva delle stesse, attraverso l'esercizio in comune dell'attività di rappresentanza di interessi nei confronti degli stakeholder istituzionali e associativi e nell'ambito dei processi decisionali.

In conseguenza dell'ingresso dei nuovi “retisti” le società Alegas S.r.l. e S.I.I. S.p.A. – Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese nel corso dell'esercizio 2019, il numero delle società idriche aderenti è aggiornato a 14.

Con Atto notarile del 21.05.2019 la rete d'imprese ha assunto la nuova denominazione di “Utility Alliance del Piemonte” ampliando altresì l'ambito operativo di attività, oltre che a quello Idrico (Water Alliance) anche a quello energetico (Energy Alliance) nonché a quello di tutela ambientale (Environment Alliance) ed aprendo la possibilità di aderire alla rete anche a società interamente pubbliche che gestiscano servizi pubblici e che condividano le finalità

della rete d'impresa.

- Hydroaid – Scuola Internazionale dell'Acqua per lo Sviluppo

Partecipazione al 11,58% in Hydroaid – Scuola Internazionale dell'Acqua per lo Sviluppo con sede in Torino (fondo di dotazione € 259.000 - costo e valore contabile della partecipazione SMAT S.p.A. € 30.000) è costituita da Soci permanenti provenienti dal settore pubblico e privato (Regione Piemonte, Comune di Torino, Compagnia di San Paolo, Camera di Commercio di Torino, Hydrodata S.p.A. oltre a SMAT) che operano a sostegno delle attività istituzionali e contribuiscono attivamente alla realizzazione delle diverse iniziative e progetti.

Conclusioni

Pur non essendo oggetto della presente ricognizione, in ogni caso, non si riscontrano nella società in esame le fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Si conferma l'intenzione dell'amministrazione, di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune.

Caluso, li 24/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Ezio IVALDI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILITA' E FINANZE

Dr. Danilo BERTOLDI



**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: PIEMONTE

Codice fiscale dell'Ente: 84002950016

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

BRTDLL61H29I126A

Nome:

DANILO ILARIO

Cognome:

BERTOLDI

Recapiti:

Indirizzo:

PIAZZA VALPERGA, 2

Telefono:

0119894940-3342383804

Fax:

0119831553

Posta elettronica:

d.bertoldi@comune.caluso.to.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	Anno di inizio della procedura	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Dir_1	6830230014	Società Canavesana Servizi s.p.a.	1994	Attiva		6,750	Cod. ATECO 38.11.00 - Raccolta di rifiuti solidi non pericolosiCod. ATECO 38.00.00 - Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti	NO	SI	NO	NO
Dir_2	7401840017	Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.	2007	Attiva		0,180	Cod. ATECO 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	NO	NO	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Riconoscizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	Anno di inizio della procedura	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna H: Indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna I: Indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

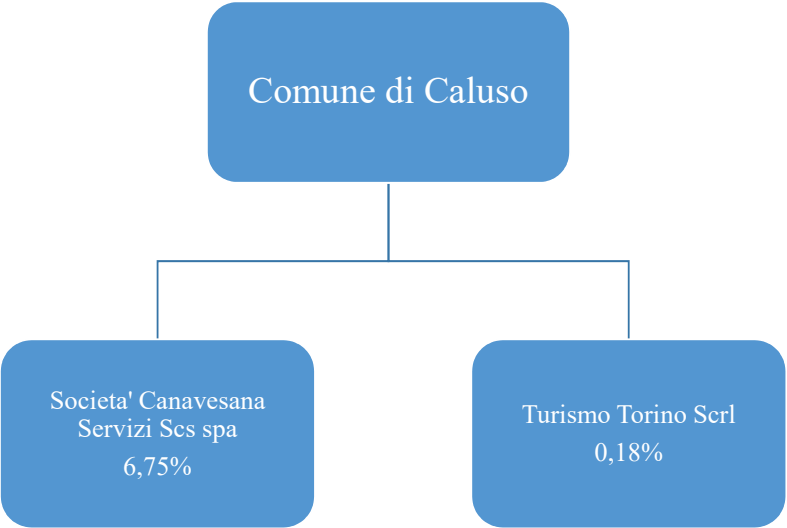
Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: SOCIETA CANAVESANA SERVIZI (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: GESTIONE RIFIUTI (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	126,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
Revisore dei conti	1
di cui nominati dall'Ente	0

piu' 2 supplenti + 1 revisore dei conti

Importi in euro	
Costo del personale (f)	6.158.895,00
Compensi amministratori	35.290,00
Compensi componenti organo di controllo	28.000,00
Revisore dei conti	7.500,00

da aggiungere 7.500 x revisore dei conti

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2020	394.003,00
2019	53.776,00
2018	49.524,00
2017	177.513,00
2016	59.407,00
2015	48.448,00
2014	33.793,00
2013	104.306,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2020	16.094.487,00
2019	16.023.932,00
2018	15.952.786,00
FATTURATO MEDIO	16.023.735,00

di cui contributi c/es.	Netto c/es
115.064,00	15.979.423,00
79.296,00	15.944.636,00
75.198,00	15.877.588,00
269.558,00	
FATTURATO MEDIO NETTO C/ES	15.933.882,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

La società non richiede interventi di razionalizzazione ex art. 20 c. 2 del D.Lgs. 175/2016

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Mantenimento senza necessità di adottare procedure di razionalizzazione - Il comune, esercitare un'attenta vigilanza per verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria.

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	1	(a)
Denominazione società partecipata:	Società Canavesana Servizi s.p.a.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Società Canavesana Servizi s.p.a.	lta: gestione rifiuti	(d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)	NO
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	NO
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	NO
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)	NO
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	NO
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	NO
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	NO
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	NO
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	SI
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	SI
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	NO
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	NO
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	NO
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	NO
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Gestisce i servizi d'igiene nei territori dei comuni soci occupandosi di raccolta rifiuti, raccolta differenziata. Rientra fra i servizi a rete per i quali è prevista una gestione a livello di ambito territoriale omogeneo.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	2	(a)
---	---	------------

Denominazione società partecipata:	Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.	(b)
---	-------------------------------------	------------

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:	promozione turismo	(d)
-------------------------	--------------------	------------

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

NO

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

NO

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

NO

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

NO

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

NO

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

NO

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

NO

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

NO

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

NO

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

NO

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

SI

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

NO

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

NO

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

NO

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

SI

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

NO

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

--

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01: 02.02).

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
1	Società Canavesana Servizi s.p.a.	Diretta	gestione rifiuti	6,750	Erogazione servizi indispensabili
2	Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.	Diretta	promozione turismo	0,180	Necessità di promuovere il turismo - la partecipazione può essere condizione per ottenere contributi o altri vantaggi

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: PROMOZIONE TURISMO PROVINCIA TO (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	69,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

piu' UN SUPLENTE

Importi in euro	
Costo del personale (f)	2.667.975,00
Compensi amministratori	378,00
Compensi componenti organo di controllo	30.840,00

solo rimborsi spese-non precisato se forfetari o dc
comprensivo attivita' revisione legale

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2020	2.332,00
2019	1.234,00
2018	2.336,00
2017	1.004,00
2016	1.103,00
2015	1.094,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2020	4.511.001,00
2019	6.284.518,00
2018	6.960.990,00
FATTURATO MEDIO	5.918.836,33

DI CUI CONTRIBUTI	NETTO CONTR. C/ES
2.257.778,00	2.253.223,00
2.538.667,00	3.745.851,00
2.221.717,00	4.739.273,00
2.339.387,33	
FATTURATO NETTO C/ES	3.579.449,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

NO
NO
NO

Indicare quali società/enti strumentali:

La società non richiede interventi di razionalizzaione ex art, 20 c. 2 del D.Lgs.. 175/2016

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO
NO
NO
NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Settore specifico non esposto al mercato - l'ente vigilerà sulla permanenza delle condizioni che giustificano la partecipazione.
--

Azioni da intraprendere:

nessuna

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a) **Quota di partecipazione detenuta:** (b)

Denominazione società partecipata: (c) **Quota di partecipazione da cedere/alienare:** (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione					

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)